

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE FALLIMENTARE



CONCORDATO COELNA S.P.A. CON SOCIO UNICO N. 07/2012
G.D. DOTT.SSA REALE

COMMISSARI GIUDIZIALI:
PROF. AVV. ANGELO SCALA
AVV. ERRICO E. CHIUSOLO
DOTT.SSA GIOCONDA FORTUNA

RELAZIONE EX ART. 172 L.F.

INDICE

- 1) - Il ricorso e l'apertura del concordato**
- 2) Dati storici della società**
- 3) Causa del dissesto e condotta del debitore**
- 4) In merito al contratto di affitto di azienda**
- 5) la proposta di concordato: verifica di congruità delle poste attive e passive.**
 - 5.a) - Il passivo**
 - 5.b)- L'attivo**
 - 5.b.1) Le rimanenze**
 - 5.b.2) I crediti**
 - 5.b.3) crediti tributari**
 - 5.b.4) crediti verso altri**
 - 5.b.5) disponibilità liquide**
 - 5.b.6) disponibilità finanziarie**
 - 5.b.7) cessione dell'azienda**
- 6) CRITICITA' DEL CONCORDATO - Quadro di sintesi**
- 7) ANALISI DELLA FATTIBILITA IN ASTRATTO DEL PIANO CONCORDATARIO**
- 8. Le conclusioni**

Documenti Allegati

- 1) verbale di scissione;**
- 2) visura storica CCIAA;**
- 3) stralcio scritture relative a posizione Ital Luce spa;**
- 4) bilancio al 31.12.2011;**
- 5) bilancio di verifica al 10.05.2012;**
- 6) estratti di conto corrente;**
- 7) stralcio libro giornale;**
- 8) perizia Ing. Peduto;**
- 9) libro Unico**
- 10) Convenzione Coelna / Università**
- 11) Comunicazioni**
- 12)**

Il ricorso e l'apertura della procedura

Con ricorso depositato il 22.05.12, la Coelna S.p.A., in persona dell'amministratore e socio unico, Alfonso Petrillo, qui di seguito *Coelna*, ha formulato al Tribunale di Napoli proposta di concordato preventivo liquidatorio con cessione dei beni *pro soluto* chiedendo l'ammissione alla procedura, ai sensi degli artt. 160 e ss. l.fall. del testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. 83/12 (cd. *decreto sviluppo*). Come risulta dal ricorso e dalla relazione del professionista sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, aggiornata alla data del 10.5.12, redatta ai sensi dell'art. 161 l.f. ed attestata dal dr. Ermanno Felace la Coelna SpA, già raggiunta da istanza di fallimento presentata presso questo Tribunale dalla Schneider Electric SpA (r.g. 146/12), si trova(va) in stato di grave crisi finanziaria e sostanziale illiquidità: veniva infatti esposto un indebitamento complessivo, al 10.5.2012, di € 18.860.219,16, poi adeguato in complessivi € 19.277.912,88 (*tot. Passivo a concordato*) di cui € 2.121.756,56 in privilegio ed € 16.738.462,60 in chirografo e un attivo realizzabile valutato – come risulta anche dalla relazione di attestazione di veridicità dei dati contabili e di fattibilità del piano – in complessivi € 9.826.709,52 (a fronte di un attivo contabile pari a € 15.936.816,28 e, quindi, al netto delle rettifiche). A tale importo doveva aggiungersi il *presumibile* ricavato della cessione del ramo di azienda, ipotizzata in ricorso sulla base di proposta di acquisto (per € 120.000,00) formulata dalla Alfonso Petrillo SpA. A quest'ultima società era stato infatti concesso in data 21.05.12, giorno antecedente il deposito del ricorso, il fitto di azienda della Coelna al *solo fine*, descritto in ricorso a pag. 6 *di conservare gli assets produttivi esistenti, di preservare l'avviamento e di salvaguardare la posizione dipendenti, e, soprattutto, di evitare il fermo dei cantieri in*

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

essere e le conseguenti pretese risarcitorie dei committenti (v. contratto di affitto di azienda con opzione di acquisto del 21 maggio 2012) con contestuale obbligo a rendersi cessionaria dell'azienda medesima.

Pertanto la proposta di soddisfacimento prevedeva la cessione *pro soluto* dei crediti e delle rimanenze *senz'altro realizzabili*, comprensive delle attrezzature, dei macchinari, delle merci e di quanto (si riteneva) necessario alla continuazione dell'attività, a fronte dell'indebitamento rilevato alla data del 10 maggio 2012, con previsione di pagamento integrale per i privilegiati ed in misura *presumibilmente* pari al 40% per i chirografi, il pagamento integrale delle spese di procedura, il tutto secondo una cadenza temporale cronologicamente ancorata all'incasso dei crediti indicati poiché entrambi i dati vengono qualificati in ricorso come *approssimativi* essendo direttamente dipendenti dai tempi e dalla quantità dei crediti oggetto di cessione.

Veniva altresì precisato (cfr. In ricorso a pag. 11) che il piano di soddisfacimento dei creditori concorsuali si articolava essenzialmente nella possibilità di pagamento dei debiti, come indicati e descritti, mediante cessione di tutte le attività che *“esulano dal perimetro del ramo di azienda oggetto di proposta di acquisto”* ed attraverso il flusso che si prevedeva di conseguire dalla cessione del ramo di azienda (per un importo indicato in € 120.000). Il piano di rimborso prevedeva dunque, conclusivamente:

- il pagamento integrale dei debiti privilegiati (pari a complessivi € 2.539.450,29, importo che ricomprende anche gli interessi a scadere per un periodo di 24 mesi e le sanzioni su debiti tributari) mediante realizzo delle attività oggetto di cessione;
- il pagamento parziale, in misura *presumibilmente non inferiore al 40%*, di tutti gli altri creditori chirografari, mediante realizzo delle attività oggetto di cessione ai creditori;

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

- Il pagamento integrale delle spese di procedura e dei costi prededucibili.
- la creazione di una unica categoria di creditori privilegiati, che sarebbero stati rimborsati “*in tempi presumibilmente brevi*”;
- la creazione di una categoria di creditori chirografari “*rimborsati parzialmente ed in misura paritaria in relazione alle residue disponibilità che si prevede di poter asservire ai fini del presente piano*” (v. ricorso pag. 12).

La società chiedeva inoltre che il Tribunale provvedesse alla nomina di un Liquidatore ai sensi dell'Art. 182 L.F. per la realizzazione di quella parte dell'attivo da realizzarsi successivamente all'omologa domanda. Il tribunale formulava alcuni rilievi alla proposta fissando nuova udienza in Camera di consiglio per il 18.7.12. La ricorrente depositava quindi ulteriore relazione integrativa del professionista attestante la situazione patrimoniale alla data del 13.6.12 e prodotte note di udienza esplicative. Il Collegio con ordinanza del 20.7.12, comunicata contestualmente alla ricorrente, dichiarava l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della Coelna SpA, disponeva che entro il 10.09.2012 venisse dato avviso dell'apertura della procedura e della proposta concordataria ai creditori fissando l'adunanza per il 21.11.12 innanzi al G.d. dr.ssa F. Reale nominando Commissari giudiziali il Prof. Angelo Scala, la dott.ssa Gioconda Fortuna e l'avv. Errico E. Chiusolo.

Accettato l'incarico, veniva fissato l'accesso per il 30.07.2012 presso i locali aziendali di Via F.lli Bandiera 9 in Casoria (Na) alla presenza del cancelliere dr. C. Cimarosa

In quella sede veniva comunicato che la Coelna SpA si era trasformata *in srl*, (come peraltro anticipato in ricorso a seguito della riduzione del capitale per perdite) ed era stata messa in liquidazione a far data dal 21.05.2012; che il liquidatore era il dr. Aristide

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

del Grosso e che l'unico impiegato amministrativo addetto alla sede e alla segreteria che sarebbe stato a disposizione dei commissari era il sig. Gabriele De Magistris.

Con lo stesso sono stati fissati i vari accessi presso il deposito sito alla zona ASI di Giugliano in C. ove erano situate parte (del)le attrezzature e (de)il materiale indicato in atti nonché presso il DIEL (Dipartimento di elettronica) della Facoltà di Ingegneria Federico II ove erano collocate apparecchiature elettriche di proprietà Coelna ed in facoltà d'uso all'Università. Su istanza della Coelna veniva limitato il deposito prescritto dal Tribunale da Euro 150.000 ad Euro 75.000 interpretandosi le spese di procedura in Euro 250.000 la cui anticipazione, nella misura del 30%, veniva eseguita dalla società con n. 2 bonifici sul c/c intestato alla procedura, acceso presso Banco di Napoli Ag. 39, regolarmente effettuati in data 31.07.12. Dal deposito veniva prelevato, previa autorizzazione del G.d. resa il 3.8.12 (dr. Campese in sostituzione della dott.ssa Reale) l'importo di Euro 2.500 per le sole spese necessarie alla predisposizione e l'invio di circa 500 convocazioni/comunicazioni ai creditori ed alle Amm.ni interessate.

Su richiesta dei Commissari venivano messe a disposizione parte delle scritture contabili, poi vidimate presso la Cancelleria e ritirate dal liquidatore in data 5.9.12.

Successivamente all'accesso per l'inizio delle operazioni di inventario e di stima del materiale, eseguito in Giugliano il 02.08.2012, sia il liquidatore che il dipendente sig. De Magistris hanno chiesto di fruire di un periodo di riposo (per il mese di agosto) per cui i Commissari hanno preteso, più volte, l'invio preventivo di tutti i dati e dei documenti necessari alle verifiche ed alle analisi cui erano preposti.

Tale trasmissione si è invero perfezionata solo in parte poiché alcuni documenti – peraltro di indubbia rilevanza – sono stati consegnati ai Commissari solo

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

successivamente alla prima settimana di settembre e di altri se ne è acquisita conoscenza in via indiretta o mediante verifiche disposte in maniera autonoma e di imperio.

I Commissari si riunivano (più volte) nel mese di agosto ed esaminata la documentazione reperita, convenivano essere necessaria la nomina di uno stimatore per una valutazione più puntuale delle *rimanenze* (intese come materiale ed apparecchiature che la Coelna aveva inteso essere oggetto di cessione) e della strumentazione posta nel laboratorio di misurazione del DIEL della facoltà di Ingegneria, riferendo un modesto valore di tali componenti, per vetustà ed obsolescenza. In realtà in contabilità il valore era pieno mentre in sede di piano di fattibilità è stato azzerato.

Su istanza dei commissari veniva quindi nominato in data 30.08.2012 dal G.d. Dr. Del Franco in sostituzione del G.D. Dr.ssa Reale, come stimatore l'ing. F. Peduto il quale si recava immediatamente presso il DIEL della Facoltà di Ingegneria-Federico II in via Claudio 21 ed in Giugliano in Campania (Na) per la verifica e la stima delle attrezzature e dei materiali. Le operazioni di stima del laboratorio di misurazione si concludevano il 21.09.12, data in cui il Dipartimento consegnava anche ai Commissari copia della convenzione intercorsa con la Coelna per l'utilizzo delle apparecchiature in corrispondenza ad un progetto di ricerca ormai esauritosi. Nel precisare che le apparecchiature, stimate in un valore approssimativo di Euro 20.000, sono di proprietà dell'Azienda si rinvia per quanto attiene alle risultanze valutabili all'attualità alla perizia di stima Ing. Peduto depositata in cancelleria il 2.10.12 (e qui in allegato).

La verifica dei materiali lasciati in deposito si è rivelata difficoltosa e laboriosa per cui se ne è fatta una verifica sommaria non essendo peraltro necessaria una quantificazione estremamente analitica né dovendosi provvedere all'apprensione/ acquisizione. In tale

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

ottica può apparire congruo quanto indicato dall'Azienda (Euro 30.000) a fronte del valore stimato dall'esperto (poco più di Euro 35.000 per i beni in Giugliano).

Quanto affermato per i cantieri ed i lavori in corso impone la seguente, ulteriore, precisazione: se per i materiali può senz'altro rinviarsi a quanto indicato dall'Azienda (e verificato sommariamente) dall'ing. Peduto, per quanto attiene alla verifica dei crediti per i lavori terminati o in corso è stata eseguita una ricognizione ed una riclassificazione sulla scorta delle informazioni raccolte e secondo dati e nozioni di comune esperienza, essendo l'ammontare dei crediti (ceduti) funzionali al soddisfacimento dei creditori e la provvista (astrattamente) incassabile direttamente collegata alla percentuale di soddisfo.

Si evidenzia, infine, che non si hanno evidenze, né documentali né contabili, del contratto di locazione d'azienda intercorso tra Coelna e la Alfonso Petrillo SpA, né della voltura delle certificazioni SOA indispensabili per la prosecuzione dell'attività aziendale di fatto completamente ferma.

Sulle evidenze documentali raccolte in relazione ai contratti ceduti ed ai lavori eseguiti e/o da eseguire si riferirà più innanzi, coevamente alle verifiche contabili e documentali eseguite ed alla relativa classificazione analitica e quantitativa dei rapporti in essere.

2) Dati storici della società:

Prima di analizzare le singole poste attive e passive a fondamento della proposta concordataria appare opportuno soffermarsi su alcuni dati salienti afferenti le vicende della società così come sviluppatasi nel tempo.

La società COELNA SRL a socio unico in liquidazione con sede in Casoria alla Via Fratelli Bandiera 9, C.F. 06796141213, Rea Na 840228, è stata costituita in data

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

23.12.2010, per atto del notaio Nicola Capuano per effetto della scissione della società COELNA IMPIANTI S.P.A.

Più precisamente con verbale dell'assemblea del 18 ottobre 2010 la COELNA SPA ha deliberato sulla base della situazione patrimoniale alla data del 30.06.2010 la scissione della società in tre società di nuova costituzione: "COELNA IMMOBILIARE SRL" "COELNA RICERCA SRL" e COELNA SPA " con attribuzione dell'intera quota di partecipazione all'unico socio, PETRILLO ALFONSO (all.1).

Contestualmente la COELNA IMPIANTI SPA ha assunto la nuova denominazione sociale ITAL LUCE SPA.

Il capitale sociale della COELNA IMPIANTI SPA è stato contestualmente ridotto da Euro 2.000.000 ad Euro 295.000 definendo la scissione tra le varie società con attribuzione dei seguenti dati patrimoniali:

- COELNA IMMOBILIARE SRL : Capitale sociale : Euro 25.000

Patrimonio trasferito :

immobili in Centro Direzionale e Via Orazio

crediti per fitti e debiti vs soci per Euro 1.105.513,35

- COELNA RICERCA SRL : Capitale sociale Euro 30.000

Patrimonio trasferito:

- Partecipazioni fondo consortile per Euro 207.000

- COELNA SPA

Capitale sociale : 1.650.000

Patrimonio netto: capitale sociale Euro 1.650.000, utile d'esercizio Euro 1.156.854,02.

In sede di costituzione della Coelna S.p.a. è stato nominato il Collegio sindacale nella composizione seguente e con durata fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2012:

- Presidente: Rodriguez Guido ,
- Sindaco Effettivo: Silvestro Chiara

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

- Sindaco effettivo: Ciniglio Fioravante
- Sindaco supplente: D'Acunto Pietro
- Sindaco supplente: Ciniglio Michele

Con verbale del 22 dicembre 2011, protocollato il 16 maggio 2012 al n. 44997, il collegio sindacale precedente cessa dalla carica e viene nominato in sua vece un nuovo Collegio Sindacale per la durata fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2013 (allegato 2 – Visura CCIAA).

Presidente: Gelormini Gerolamo

Sindaco effettivo: Felace Ermanno

Sindaco effettivo: Adiletto Marialucia

Sindaco supplente: Zonfrillo Patrizia

Sindaco supplente: Abbate Renato

Con verbale dell'assemblea straordinaria del 3 maggio 2012 la società ha:

- ridotto il capitale sociale da 2.800.000,00 (già aumentato da euro 1.650.000,00 ad euro 2.800.000 in data 17/02/2011) ad euro 37.558,00 per copertura perdite;
- trasformato la forma giuridica da società per azioni a società a responsabilità limitata a socio unico;
- eliminato il collegio sindacale;
- autorizzato l'amministratore unico a presentare richiesta per concordato preventivo.

La società COELNA SPA a socio unico è stata posta in liquidazione con atto del 31 maggio 2012 con nomina del liquidatore nella persona del dr. Aristide DEL GROSSO.

3) Causa del dissesto e condotta del debitore

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Al fine di avere un chiaro quadro dell'intera vicenda appare opportuno soffermarsi altresì sulle vicende della scissione da cui si sono originate tutte le poste attive e passive, poi oggetto della proposta concordataria.

La società COELNA SPA, riporta in contabilità alla data del 3 gennaio 2011 tutti i saldi da scissione rappresentanti le attività e passività trasferite (all.3 – estratto libro giornale) .

Da un'analisi delle stesse risultano alcune voci per le quali risulta opportuno soffermarsi per avere un quadro d'insieme della storia aziendale e della consistenza della proposta. In particolare si analizzano le seguenti voci:

DEBITO VERSO ITAL LUCE SPA DA SCISSIONE

- alla data del 01.01.2011 vengono trasferite tutte le attività e passività di cui al verbale per l'operazione di scissione dando luogo da un avanzo di scissione in favore della ITAL LUCE SPA per Euro 3.312.367,38, ridotto ad Euro 2.513.836,08 per effetto di insussistenza rimanenze (Euro 560.592,90 e nota di credito "Università Sacro Cuore" per Euro 179.886,15 e nota di credito interessi contestati "FISIA" per Euro 158.052,25), con un saldo finale ancora in essere alla data del concordato per Euro 2.422.884,94, e rappresentante posta passiva della proposta concordataria.

Al fine di comprendere la consistenza di tale avanzo da scissione è risultato necessario esaminare in particolare alcune attività attribuite alla COELNA SPA in sede di scissione ed in particolare:

- laboratorio di misurazione iscritto per Euro 3.188.191,76;
- lavori in corso conto rimanenze iscritte per Euro 8.196.846,00;
- prodotti materiali in corso rimanenza iscritti per Euro 1.133.845,20;
- crediti vs clienti per euro 8.094.257,13;

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

In merito al laboratorio di misurazione valutato ed iscritto in bilancio per euro 3.188.191,76, si precisa che il Dott. Felace, professionista attestatore (**e già sindaco effettivo della società fino alla data del 03.05.2012**) in sede di relazione sull'attuabilità dell'accordo di concordato ex art 161 l.f. ha effettuato rettifica estimativa con azzeramento dell'intero valore del "*laboratorio di misurazione*" per euro 3.188.191,76. I commissari giudiziali hanno pertanto ritenuto opportuno richiedere la valutazione di detta attività con intervento di un tecnico specializzato, il quale ha redatto relazione 02.10.2012. Per quanto riguarda la valutazione dei lavori in corso vi è da precisare che si evidenzia una sopravvalutazione alla data della scissione. Infatti nel corso del 2012 (per un esercizio di quattro mesi) a fronte di un fatturato di euro 1.423.871,00, la società ha sostenuto acquisto di materie per 433.883,53 oltre ad euro 295.820,00 per variazione negativa di rimanenze, prestazioni di terzi per Euro 589.165,00 ed, infine, una variazione negativa delle rimanenze di lavori in corso per Euro 2.521.030,00. Ne deriva un costo del venduto di Euro 3.839.898,53 a fronte di un fatturato di euro 1.423.871,00.

È evidente, pertanto, una sopravvalutazione negli anni precedenti delle rimanenze di lavori in corso, non congruenti alla fine con i ricavi fatturati.

Le rimanenze di prodotti materiali invece sono state integralmente azzerate in sede di relazione dell'amministratore unico sulla situazione patrimoniale ed economica alla data del 10.05.2012.

In merito ai crediti verso clienti ceduti alla COELNA SPA per effetto di scissione, va precisato parte degli stessi, sono stati svalutati già alla data del 31.12.2011, in sede di redazione di bilancio così come analiticamente riportato (all.4 - bilancio al 31.12.11)

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

DEBITORE	CREDITO TOTALE DA SCISSIONE	CREDITO ALLA DATA DEL 31.12.2011	SVALUTAZIONE
AERIMPIANTI srl	189.196,08	189.196,08	- 189.186,00
ALSTOM POWER	5.641,09	5.641,09	- 5641,00
ASL CN1 Savigliano	101.831,24	102.873,00	- 90.223,00
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SpA	715.160,90	109.011,00	- 33.220,00
AZIENDA SANITARIA 9	4.918,18	5.299,00	- 5.299,00
ASL NAPOLI 5 BOSCOTRECASE	78.965,59	78.966,00	- 78.966,00
ASL SA 1 TORTORA PAGANI	71.637,99	73.419,00	- 65.177,00
AZ. UNIVERSITA' FEDERICO II	663.374,54	697.796,00	- 697.796,00
CONSORZIO COFESAR	45.905,39	45.905,39	- 27.789,00
CONSORZIO TURBIGO 800	14.903,00	14.903,00	- 14.903,00
FIREMA TRASPORTI SPA	1.010.269,12	918.426,00	- 478.990,00
O.L.ME.T DI CECERE	3.000,00	3.000,00	- 3.000,00
PASCALE	64.813,32	83.161,00	- 30.152,00
POSTE ITALIANE	53.145,13	53.145,13	- 53.145,13
SVEI	49.082,19	49.082,19	- 49.082,19
RITENUTA GARANZIA FIREMA	74.976,19	74.976,19	- 74.976,19
TOTALE	3.146.819,95	250.800,07	-1.882.642,51

Il totale delle svalutazioni crediti rilevate nel 2011 e riferentesi ad attività derivanti dalla scissione è pari ad euro 1.882.642,51, inficiando in modo rilevante il risultato economico dell'esercizio 2011. E' chiaro che appaiono decisamente contrastanti i metodi di valutazione delle medesime poste azzerate a distanza di un solo esercizio comportando in pratica l'annullamento dell'utile di esercizio del 2010 pari ad euro 1.156.854,00 conseguito dalla COELNA IMPIANTI SPA ed attribuito integralmente alla COELNA SPA in sede di scissione.

I crediti sono poi stati oggetto di ulteriore svalutazione per Euro 646.705,66 ¹ a cura dell'amministratore in sede di relazione sulla situazione patrimoniale alla data del 10.05.2012.

¹ Pag. 8 dell'accordo di Concordato ex art. 161

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Ancora, sempre con lo stesso documento, si è proceduto a svalutazione dei crediti verso FIREMA Trasporti per ritenute a garanzia per Euro 74.976,19².

Il professionista attestatore successivamente ha svalutato ulteriormente i crediti per Euro 264.800,00, in sede di relazione ex art 161 l.f.

Ancora, si evidenzia che in sede di relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società alla data del 10 maggio 2012, l'Amministratore Unico, ha ulteriormente provveduto all'annullamento del valore di cui alla voce "Immobilizzazioni in corso ed acconti" per Euro 1.615.520, per costi sostenuti negli anni 2010-2011-2012 per progetti di ricerca scientifici, i quali, in assenza di completamento, non esprimono alcun valore, salvo eventuali recuperi degli investimenti effettuati all'esito della prosecuzione dei progetti da parte degli affittuari dell'azienda.

Ne è derivato che a fronte di una base di partenza alla data di scissione, 01.01.2011, con pareggio dei valori e addirittura rilevazione di disavanzo in favore della Ital Luce, si è giunti ad un deficit di euro di euro € 8.913.509,58 secondo la relazione dell'attestatore alla data del 10.05.2012.

Alla luce di tali valutazioni, si evidenzia, pertanto, che il debito nei confronti della ITAL Luce, derivante dall'avanzo di scissione ed iscritto in bilancio alla data del concordato per Euro 2.422.884,94, è derivato per attribuzione alla Coelna spa di attività, immediatamente, svalutate già dal 2011. Evidentemente, perché non rappresentavano beni liquidabili, forse, già alla data della scissione.

² Pag. 9 dell'accordo di Concordato ex art. 161

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Per effetto, soprattutto, degli oneri connessi alla svalutazione dei crediti, l'esercizio 2011 si è chiuso con una perdita pari ad euro 2.769.295,00, che ha, quasi completamente, eroso il patrimonio netto.

Infatti, il capitale sociale iniziale di Euro 1.695.000,00, incrementato di 1.150.000,00 per effetto di utilizzo di utili portati a nuovo, si è ridotto ad euro 37.558,00 per copertura delle perdite dell'anno 2011.

Del pari, il bilancio al 10 maggio 2012, riporta un risultato economico negativo per la porzione di esercizio 2012, di Euro -3.006.777,68 (all. 5- bilancio di verifica al 10.05.12). Tale risultato deriva, fondamentalmente, da un margine negativo tra ricavi industriali e costi diretti. In particolare, si rileva che, a fronte di un fatturato di euro 1.423.871,00, la società ha sostenuto acquisto di materie per 433.883,53 oltre ad euro 295.820,00 per variazione negativa di rimanenze, prestazioni di terzi per Euro 589.165,00 ed, infine, una variazione negativa delle rimanenze di lavori in corso per Euro 2.521.030,00. Sembra evidente, pertanto, una sopravvalutazione negli anni precedenti delle rimanenze di lavori in corso, non congruenti alla fine con i ricavi fatturati. Di fatti così come può agevolmente constatarsi attraverso la lettura degli unici due bilanci della società (dati esercizio 2011 e frazione 2012), le rimanenze di lavori in corso, in assenza di elementi modificativi, sono state valutate ad un minor valore per effetto di "*partite provvisorie*" iscritte nei precedenti bilanci per complessivi euro 1.966.490,19 che ha chiaramente inciso sia sui redditi degli esercizi precedenti che sul valore dei dati di scissione, risoltisi poi con la rilevazione della perdita di oltre 3.000.000,00 di euro per la frazione di esercizio 2012

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Valutazione lavori in corso al 01/01/2011				
fattura	data	porto di competenza	cliente	descrizione
4	31/01/2011	57.852,98	Italferr Spa	SAL al 20/12/2010 di euro 57,852,98 - tutto 2010
5	31/01/2011	161.079,44	Italferr Spa	SAL al 20/01/2011 di euro 161,079,44 - tutto 2010
6	21/02/2011	37.288,27	Univer.cattolica Gemelli	SAL al 31/01/2011 di euro 60386,39 - 2/3 comp.2010
14	04/04/2011	63.159,58	Autostrade per l'Italia	SAL al 31/12/2010 di euro 63,159,58 - tutto 2010
78	31/12/2011	94.756,75	Cofatech	SAL al 31/01/2010 dedotto penali addebitate
77-79	31/12/2011	408,82	Istituto Pascale	SAL al 31/01/2010 dedotto penali addebitate
72	11/11/2011	24.000,00	ETS spa	SAL al 31/12/2010 - tutto 2010
		23.164,00	Umberto I	Lavori realizzati al 31/12/2010
		194.334,00	Prov.Auton.Di Trento	Valutazione al costo
		190.761,00	RTI Afragola dec	Valutazione al costo
		2.360.645,00	AOU Federicoll	Perizia di Variante valutazione lavori eseguiti
		2.334.977,60	AOU Federicoll	80% Riserve Iscritte al AOU Policlinico Federico II di 3,751,520,00
		2.333.764,46	Autostrade per l'Italia SpA	90% Riserve Iscritte al Autostrade per L'Italia di 2,591,422,00
		320.654,95	Policlinico Umberto I	Riserve per mancata produzione
		8.196.846,85		

Valutazione lavori in corso al 31/12/2011				
fattura	data	Importo di competenza	cliente	descrizione
	12/01/2012	536.312,00	Arco Garda	SAL al 30/12/2011
		132.451,71	Italferr Spa	Produzione realizzata come da 2° verbale di intesa del 21/10/2011 e non ancora fatturata
		167.548,29	Italferr Spa	Produzione realizzata. Importo SAL n. 13
		85.000,00	Univer.cattolica Gemelli	SAL al 30/12/2011
3	30/03/2012	31.470,13	ETS	Aquisto materiali al 31/12/2011
4	30/04/2012	24.323,93	UNLB	Valutazione al costo
		23.164,00	Umberto I	Lavori realizzati al 31/12/2010
		2.360.645,00	AOU Federicoll	Perizia di Variante valutazione lavori eseguiti
		2.334.977,60	AOU Federicoll	80% Riserve Iscritte al AOU Policlinico Federico II di 2,918,722,00
		2.333.764,46	Autostrade per l'Italia SpA	90% Riserve Iscritte al Autostrade per L'Italia di 2,591,422,00
		320.654,95	Policlinico Umberto I	Riserve per mancata produzione
		8.350.312,07		


COMMESSE VALUTAZIONE AL 10-05-2012	Valore contabile
Italferr Spa produzione realizzata ex 2° verbale d'intesa	132.451,71
Italferr Spa produzione realizzata - SAL n. 13	130.000,00
Italferr Spa Riserve magg.oneri esecutivi per prest.extracont.	
Università Cattolica Gemelli –SAL 11-da fare	86.164,20
Università Cattolica Gemelli – Varianti e perizie riconosciute	97.113,92
AOU FEDERICO II – Perizia di variante lavori eseguiti	1.273.000,00
AOU FEDERICO II – 50% Riserve iscritte di € 7.000.000	3.422.622,60
Autostrade per l'Italia – 90% Riserve iscritte di € 2.591.422	2.333.764,46
Policlinico Umberto I – Riserve mancata produzione	320.654,95
AOU FEDERICO II – Partite provvisorie	(454.295,34)
Autostrade per l'Italia – Partite provvisorie	(1.512.194,85)
Totali	5.829.281,65

E' comunque da evidenziare che la società ha conseguito nel 2011 ricavi per euro 6.848.648,35 confermando il trend del 2010 (in capo alla società COELNA IMPIANTI

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

SPA ante scissione) di euro 6.802.218,00. Nel 2012, invece la società ha di fatto sospeso le attività già dai primi mesi del 2012 per cui ha fatturato per la porzione di esercizio la somma di euro 1.423.871,00.

Si indica di seguito il diagramma rappresentante il trend del fatturato (per l'anno 2009 e 2010 si riporta ai dati Ital Luce Spa) che per il 2012 chiaramente si riferisce solo ad un quadrimestre.



4. IN MERITO AL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

In data 21 maggio 2012, dinanzi al notaio Ennio Del Giudice, è stato stipulato contratto di affitto di azienda tra la società COELNA SPA, in corso di trasformazione in COELNA SRL A SOCIO UNICO, con la società ALFONSO PETRILLO SPA, con sede legale in Napoli, alla Via Enrico De Nicola, Centro Direzionale, Isola E/5, C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di Napoli n. 06699391212.

Oggetto del contratto è il fitto dell'azienda composto dei seguenti elementi:

- (i) avviamento;

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

- (ii) know how, rappresentato dall'esperienza acquisita nell'esecuzione dei lavori, rapporti con clientela e documentazione tecnica contabile;
- (iii) tutti i certificati attestanti i lavori eseguiti;
- (iv) beni di compendio dell'azienda, rappresentati da impianti, macchinari, attrezzature e arredi indicati nell'allegato B;
- (v) godimento degli uffici ubicati in Casoria.

Le parti hanno previsto la concessione in affitto del ramo di azienda così come indicato, per cinque anni, a decorrere dal 22.05.2012, con utilizzo dei beni indicati e attestazione SOA. La società affittuaria subentra in tutti i contratti stipulati per la gestione dell'azienda da parte dell'affittante e, nonché, nei progetti di ricerca indicati sotto la lettera D³.

Il canone annuale di affitto viene pattuito in Euro 18.000,00 Oltre IVA, da corrispondersi in rate trimestrali posticipate, da versarsi a decorrere dal primo mese successivo al recupero delle certificazioni SOA, in capo all'affittuario.

Tali evenienze non si sono ancora verificate.

La società affittuaria, ai sensi dell'art. 1331 c.c., ha prestato il proprio consenso ad effettuare il proprio consenso ad acquistare l'azienda di cui al contratto, dietro pagamento

³ Progetto Industria 2015 – Bando Efficienza Energetica Domanda n. EE01 00065

Progetto Industria 2015 – Bando Efficienza Energetica Domanda n. MI01 00290

Progetto Industria 2015 – Bando Misura 3.17 Domanda Pos. N.59 - Prot. 427

Progetto Industria 2015 – Bando Efficienza Energetica Domanda n. MI01 00292: importo Spesa Progetto, Importo Contributo a Fondo Perduto Euro 670.000,00

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

di un prezzo complessivo di Euro 120.000,00, da cui verranno detratti tutti i canoni di affitto, eventualmente, versati fino al trasferimento dell'azienda.

Nel contempo la Coelna ha manifestato la necessità di lasciare la sede di Casoria (Na). Di fatto detta sede è stata abbandonata (al momento dell'accesso del 30.07.12 era già in fase di dismissione) poiché nel mese di agosto è stato riferito ai Commissari anche del distacco delle utenze per mancato pagamento, nonostante l'invito a mantenere la funzionalità e l'operatività delle sede e dei recapiti.

Tale dato stride con le disposizioni di pagamento eseguite, anche per importi significativi, in favore dei professionisti e dei dipendenti, sia in data antecedente al deposito del ricorso (22.05.12), che il giorno stesso, oltre che nel periodo precedente l'ammissione alla procedura (20.07.12). Con le ulteriori spese sostenute e le anticipazioni per pagamenti, emolumenti e "restituzioni", emergenze di cui i commissari non avevano notizia ed il cui dato è stato messo a disposizione dei commissari solo negli ultimi tempi, è residuata una disponibilità di cassa inferiore ad Euro 15.000. (all. 6 – estratti di conto corrente bancari)

5. LA PROPOSTA DI CONCORDATO

La proposta di concordato della società COELNA SPA, prevede la cessione dei beni pro soluto con soddisfacimento per intero ancorché dilazionato, di quelli privilegiati e di quelli chirografari secondo una percentuale complessiva pari al 40%. La proposta si basa sulla dichiarazione di un indebitamento complessivo, al 10.5.2012, di € 18.860.219,16 e di un attivo realizzabile (valutato dalla relazione di attestazione di veridicità dei dati contabili e di fattibilità del piano) in complessivi € 9.826.709,52 (a fronte di un attivo contabile pari a € 15.936.816,28 e, quindi, al netto delle rettifiche). A tale importo, vanno

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

gli eventuali proventi derivanti dalla cessione del ramo di azienda, per la quale vi è già opzione di acquisto per € 120.000,00.

5. a) Il Passivo

Il passivo risultante dalla relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria complessiva della società, redatta dall'amministratore della Società proponente e dalle rettifiche operate dall'attestatore è pari a complessivi euro 19.277.912,89, così composto:

PASSIVO	importo
Chirografo	€ 16.738.462,60
Privilegio generale	€ 2.121.756,56
Sanzioni debiti tributary	€ 311.605,90
Interessi su crediti privilegiati (24 mesi)	€ 106.087,83
TOTALE passivo a concordato	€ 19.277.912,89

E precisamente:

PASSIVO	Privilegiati	Chirografari
Trattamento di Fine Rapporto	€ 198.125,35	
Debiti v/Banche		€ 3.761.791,64
Debiti v/Banche assistiti da pegno	€ 521.875,30	
Debiti verso altri Finanziatori		€ 1.788.411,16
Debito verso Fornitori Professionisti	€ 172.009,87	
Debito verso Fornitori Diversi		€ 7.176.504,25
Debiti Tributari	€ 1.044.638,73	
Debiti v/Enti Previdenziali	€ 77.381,36	
Altri Debiti - Debiti v/dipendenti	€ 52.443,77	
Altri Debiti - Debiti v/dip. TFR	€ 7.526,29	
Altri Debiti - Debiti per note spese	€ 39.811,54	
Altri Debiti - Trattenute Sindacali	€ 7.944,35	
Altri Debiti Diversi		€ 4.011.755,55
Totali	€ 2.121.756,56	€ 16.738.462,60

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

In merito alle poste passive si precisa che non si evidenziano particolari scostamenti ad eccezione di quanto segue:

- A) I debiti erariali devono indicarsi al netto di crediti, per effetto di obbligatorie compensazioni. Pertanto il Debito per IVA va chiaramente rilevato per saldi da liquidazioni periodiche con compensazione Iva c/acquisti e Iva c/ Vendite. Il saldo dei debiti erariali è pertanto di euro 1.012.203, a cui però occorre aggiungere le ritenute operate nei confronti di dipendenti e lavoratori autonomi da maggio 2012 e fino a settembre 2012 (non pagate). Si conferma pertanto l'importo indicato nel prospetto.
- B) Il trattamento di Fine Rapporto rappresenta il dato risultante dalle scritture contabili, salvo contestazioni da parte dei dipendenti per eventuali differenze retributive.
- C) Tra i "Debiti diversi figura la voce "*Debiti Ital luce da Scissione*" per Euro 2.422.884,94 per la quale si rinvia a quanto già esposto nei paragrafi precedenti;
- D) Debiti v/Banche Euro 4.283.666,94 : si precisa che i saldi non sono stati aggiornati per difetto di voltura e pertanto andrebbero aggiunti gli interessi maturati.
- E) L'attestatore ha inserito debiti per euro 1.512.194,8/5 nei confronti della società "Autostrada per l'Italia Spa" relative ad anticipazioni a piè d'opera erogate a favore della società prima dell'inizio dei lavori e non risultanti da contabilità. Per quanto riferito trattasi di anticipazioni in acconto per forniture, non meglio giustificate.
- F) I debiti erariali e previdenziali vanno aggiornati con le retribuzioni erogate fino all'attualità (all.7 – libro giornale)

5. b) ATTIVO

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

A fronte del complessivo indebitamento, la Società ricorrente dichiara di potere cedere ai creditori *assets* e valori patrimoniali per un attivo valutato in € 9.946.709,52, così composto:

ATTIVO	
Rimanenze	€ 6.728.729,83
Crediti V/Clienti	€ 2.610.104,24
Crediti Tributarî	€ 46.954,02
Crediti v/Altri	€ 33.971,70
Attività finanziarie	€ 28.500,00
Disponibilità Liquide	€ 378.449,73
Corrispettivo cessione di azienda	€ 120.000,00
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE	€ 9.946.709,52

Al fine di poter procedere in modo preciso ed oggettivo alla valutazione delle attività i Commissari giudiziali hanno richiesto la nomina di uno stimatore. Il G.D. Dr. Del Franco, in sostituzione della Dr. Reale, con provvedimento del 30.08.2012 ha nominato l'Ing. F. Peduto il quale ha accettato l'incarico conferito.

I valori dei beni materiali ed immateriali della società proponente sono pertanto tratti dalla relazione di stima di cui in allegato (all.7) ed alla quale ci si riporta.

Si indicano di seguito le valutazioni in merito alle attività a cedersi:

1)RIMANENZE

- a) MATERIE PRIME: trattasi di materiali ed apparecchiature presenti presso depositi, container, in Giugliano in Campania valutati dal CTU Ing. Peduto in euro 35.014,88.

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

b) LABORATORIO presente presso DIEL Napoli valutato dall'Ing. Peduto in euro 20.000,00 (vedasi all. 7);

c) LAVORI IN CORSO

trattasi di rimanenze di lavori per commesse in corso non ancora fatturate poiché non liquidate.

In particolare la società riporta (in sede di piano di fattibilità) i seguenti valori:

COMMESSE	Valore contabile	Valore Stimato
Italferr Spa produzione realizzata ex 2° verbale d'intesa	132.451,71	132.451,71
Italferr Spa produzione realizzata - SAL n. 13	130.000,00	130.000,00
Italferr Spa Riserve magg.oneri esecutivi per prest.extracont.		150.000,00
Università Cattolica Gemelli –SAL 11-da fare	86.164,20	86.164,20
Università Cattolica Gemelli – Varianti e perizie riconosciute	97.113,92	97.113,92
AOU FEDERICO II – Perizia di variante lavori eseguiti	1.273.000,00	1.273.000,00
AOU FEDERICO II – 50% Riserve iscritte di € 7.000.000	3.422.622,60	4.000.000,00
Autostrade per l'Italia – 90% Riserve iscritte di € 2.591.422	2.333.764,46	750.000,00
Policlinico Umberto I – Riserve mancata produzione	320.654,95	80.000,00
AOU FEDERICO II – Partite provvisorie	-454.295,34	-
Autostrade per l'Italia – Partite provvisorie	-1.512.194,85	-
Totali	5.829.281,65	6.698.729,83

Si procede pertanto a disamina analitica delle singole voci:

I) COMMESSE ITALFERR SPA

La società Coelna SpA stipulava con la società Italferr SpA contratto Applicativo n. 100023041 (Accordo Quadro n. 200000711 del 6.10.2010).

Tale contratto prevedeva l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria (opere civili e impianti) necessari per la sistemazione e l'adeguamento dei locali dell'immobile sito in Roma alla via Galati n. 71, nonché, della conduzione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti e delle componenti edilizie dell'edificio dell'Italferr SpA, per un

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

importo, con contabilità a misura e sconto del 59,23% sul Tariffario DEI anno 2009/2010, esplicito in data 15.11.2010 con il Contratto Applicativo n. 100023041, pari a € 3.674.458,32 inclusa la sicurezza.

Il data 18.11.2010, veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori che prevedeva l'inizio dei lavori per il 22.11.2010 e il completamento entro 300 giorni naturali e consecutivi con termine 15.09.2011.

In data 9.03.2011, a causa delle mutate esigenze da parte della società Committente e al fine di riequilibrare l'importo contrattuale determinato, si stipulava il primo Atto integrativo e Modificativo, che prevedeva un premio di incentivazione per l'anticipazione delle date di disponibilità dei piani su cui intervenire per consentire l'esecuzione delle lavorazioni affidate a imprese terze.

Successivamente, la società committente, allo scopo di migliorare e di far fronte alle nuove esigenze verificatesi in corso d'opera, manifestava l'esigenza di commissionare nuovi lavori extra contrattuali ad integrazione di quelle già avviate dall'affidatario e di cui a n. 23 ordini di servizio, modificando di conseguenza l'importo delle opere da eseguire ma senza alcuna integrazione e/o modificazione dei termini di ultimazione.

In data 29.07.2011, veniva sottoscritto il verbale di intesa n. 1 per formalizzare le opere in variante già disposte con l'Ods di cui sopra per un importo totale netto di € 634.648,41, senza modificare i tempi contrattuali (300 giorni naturali e continuati decorrenti dalla data del 22.11.2011).

In data 8.08.2011, il Committente procedeva alla consegna definitiva delle aree ed al contempo manifestava la necessità di una presa in consegna anticipata rispetto alla data contrattuale dei piani. Peraltro, è da rilevare come in data 28.06.2012 la società Italferr ha comunicato alla Coelna Spa l'emanazione di una delibera con la quale si è disposta l'esecuzione in danno della società stessa ai sensi degli artt. 58 e 59 delle condizioni generali del contratto di appalto. In particolare, la committente lamentando una serie di

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

inadempimenti da parte della Coelna, ovvero non corretta esecuzione dei lavori deliberava di attivare le procedure di risoluzione del contratto per la non conformità dei lavori con quelli oggetto dell'accordo quadro; di disporre l'escussione di una cauzione di € 2.275.000,00 per il risarcimento dei danni per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e per la maggior spesa da sostenersi per il completamento dei lavori; di riservarsi ogni successiva azione giudiziaria per la quantificazione e la richiesta di tutti i danni causati dall'affidatario.

Una tale iniziativa, della quale codesto collegio dei Commissari non è in grado di apprezzare la fondatezza, alla luce della documentazione in nostro possesso, rappresenta in ogni caso una circostanza che può influire in maniera rilevante sulla fattibilità del piano concordatario e sui tempi di soddisfazione dei creditori. Infatti, per un verso appare poco probabile che le somme delle quali la Coelna si rivendica titolare (pari si ricordi a circa € 262.000,00 per lavori effettuati e a circa € 150.000,00 di riserve) vengano pagati senza contestazioni dalla società Italferr, la quale presumibilmente ecciperà in compensazione il suo controcredito, nascente dall'asserito inadempimento della Coelna; per altro verso, espone la società Coelna al rischio di ulteriori e non prevedibili passività, collegate all'eventuale accertamento di un danno da essa provocato al committente per effetto delle condotte dalle quali maturerebbe l'eventuale risoluzione del contratto.

In ogni caso, i tempi di accertamento e conseguente esecuzione del credito della Coelna appaiono difficilmente diagnosticabili, ben potendosi immaginare l'insorgere di un contenzioso sul punto tra le parti, dal quale peraltro deriverebbe ulteriori costi per l'azienda, connessi per esempio alle spese legali e a quelle d'instaurazione e di definizione di un'eventuale giudizio arbitrale.

Non pare, dunque, azzardata una valutazione in termini di mera eventualità del credito dichiarato dalla Coelna e, dunque, di un potenziale attivo da distribuire nella percentuale indicata ai creditori del concordato.

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

II) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A

La società Coelna Spa stipulava con la società Autostrade per l'Italia S.p.A contratto di appalto n. rep. 20225 del 22.01.2009. Con tale contratto, la società Autostrade affidava i lavori per l'adeguamento impianti d'illuminazione, ventilazione e sicurezza delle gallerie A7 Gabbia sx, Boccardo sx, Giovi sex e delle gallerie A26 Mottarone dx e sx, Mottavinea 1 e 2 dx, per un importo complessivo di € 9.442.274,26 al netto del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza pari a € 188.345,19.

I lavori venivano consegnati con verbale di consegna del 20.10.2008, con riserva di legge, con termine di ultimazione fissato a 450 giorni. Nel corso dei lavori venivano apportate delle varianti n. 1, con la quale l'originario importo contrattuale è stato aumentato a € 10.064.926,60 di cui € 199.080,04 per oneri della sicurezza e, di conseguenza, il termine per l'ultimazione dell'opera veniva fissato a 480gg.

Nel corso dei lavori venivano disposte dalla DL/RUP n. 9 sospensioni parziali e n. 9 riprese parziali per effetto delle quali alla società esecutrice veniva accordato un ulteriore termine di 32 gg.

In data 14.07.2009, in occasione della sottoscrizione del Sal n. 3 la società esecutrice dei lavori iscriveva in contabilità n. 3 riserve, di cui la n. 3 risulta definita a mezzo dell'adozione della Perizia di Variante n.1 e del relativo Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi. Successivamente, in data 16.09.2010 alla sottoscrizione del Sal n. 8 la società esecutrice scriveva in contabilità altre due riserve e, infine, in data 1.04.2011 alla sottoscrizione del Sal n. 10 iscriveva riserva n. 6 e aggiornava la n.1.

Allo stato, la società committente Autostrade Spa non ha attivato alcun procedimento finalizzato alla definizione amministrativa delle riserve iscritte in contabilità.

L'importo totale delle riserve iscritte nella contabilità da parte della società esecutrice dei lavori è pari a € 2.591.422,46.

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Nella proposta concordataria l'azienda stima il credito eventualmente esigibile nei confronti della Società Autostrade in € 750.00,00 , pari circa al 30% delle riserve iscritte in contabilità, evidentemente valorizzando la possibilità di un accordo bonario con la Società Autostrade, , ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 1963/2006. Rileva il collegio dei Commissari come tali cifre non appaiano allo stato verificabili, nel senso che non risulta possibile, sulla base della documentazione in nostro possesso (ed in attesa di una risposta della Società Autostrade, alla quale ci si è rivolti per attivare un contraddittorio sul punto) valutare se ed in che misura l'appostazione di tali riserve appaia giustificata.

In ogni caso, si ravvisa nuovamente come la soddisfazione del fabbisogno concordatario rischi di essere lunga e de eventuale, in quanto connessa alle vicende di un eventuale contenzioso (ove non si raggiunga un accordo tra le parti) i cui tempi ed esiti non appaiono allo stato identificabili.

III) UNIVERSITÀ CATTOLICA GEMELLI

In relazione a tale credito si segnala come le somme indicate dalla Coelna spa appaiano, allo stato corrispondenti alla effettiva configurazione dei rapporti tra le parti, riferendosi a Sal e a varianti e perizie riconosciute come dovute dalla società debitrice. Ferma restando peraltro la difficoltà di ottenere in via giudiziale o stragiudiziale il pagamento di quanto dovuto da una azienda pubblica, la somma di € 183.278,12 appare giustificata.

IV)) COMMESSE UNIVERSITA' Federico II – Azienda Ospedaliera –

Contratto di appalto del 13.4.2005

Giudizio Tribunale di Napoli X sez. (r.g. 6718/12 – prossima udienza 14.1.13)

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Trattasi di contratto di appalto per cui è in corso un contenzioso avviato dalla Impresa successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione contrattuale da parte dell'Azienda Ospedaliera (del 19.12.11). In origine l'appalto per i lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici degli Edifici 1,2,3,5,6,10,12,13,14,15,16,24 e *dell'anello MT* era stato aggiudicato dall'ATI Coelna Impianti SpA (Impresa capogruppo e mandataria) e la Soc. Emilio Alfano SpA per un importo complessivo *a corpo*, di Euro 11.473.401,54 al netto di un ribasso d'asta del 39,21%, di cui Euro 539.586,21 per oneri di sicurezza. La consegna dei lavori avveniva in data 12.5.05 e la ultimazione era prevista per il 12.3.10. Nelle more la soc. mandante recedeva dal contratto previa autorizzazione della stazione appaltante per cui la prosecuzione dei lavori era affidata alla sola Coelna Impianti. La azione è stata poi introdotta dalla Coelna SpA. Alla data contrattualmente fissata per la consegna dei lavori risultavano eseguite opere per Euro 8.720.431,40, importo corrisposto dall'Azienda Ospedaliera mentre risultavano ancora da eseguire lavori per Euro 2.752.970,14 oltre ulteriori opere oggetto di variante, in corso di approvazione (la cd. *perizia di variante*), poi in contestazione anche in ragione dei ritardi verificatisi nella consegna degli edifici sui quali Coelna doveva intervenire, in tutto il corso della lavorazione. Successivamente allo schema di approvazione dei cc.dd. "*nuovi prezzi*" ed alla sottoscrizione del verbale di sottomissione, proprio in ragione della esecuzione delle opere oggetto di variante (poi approvate con DGR n. 100 del 1.6.11) insorgeva un forte contrasto tra la Stazione appaltante e la Coelna (in particolare con la DL) che sostanzialmente non intendeva proseguire i lavori senza aver riprogrammato ed opportunamente cadenzato temporalmente le rispettive fasi di esecuzione.

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Peraltro secondo la Amm.ne la approvazione della perizia di variante non incideva sostanzialmente sulla complessiva economia contrattuale essendo contenute le opere in una frazione inferiore al 20% ed al cd. *quinto d'obbligo*. Tanto causava un dissidio, generato anche dai ritardi – peraltro mai formalizzati – nella consegna dei singoli lotti oggetto di esecuzione, culminato con la emissione di rispettive diffide ed ordini di servizio rimasti sostanzialmente inevasi.

Venuto meno il rapporto di collaborazione ed in conseguenza di una sostanziale fase di stallo, che si aggiungeva alla stasi produttiva generatasi per i ritardi sopra menzionati la Azienda Ospedaliera dapprima diffidava e poi comunicava con nota 19.12.11 l'avvio della risoluzione del rapporto; contestualmente la Impresa preannunciava con nota 9.1.12 e poi avviava azione legale per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Deve darsi atto che nel giudizio avviato con citazione 2.3.12 pendente innanzi al Tribunale di Napoli e tuttora in attesa dell'ammissione dei mezzi istruttori (prossima udienza 14.1.13) risultano introdotte svariate poste risarcitorie mentre l'A.U.O. dà conto di una "*preventiva rescissione*" del contratto e di un sostanziale inadempimento dell'Impresa. In particolare sono stati richiesti, a fronte di lavori contrattualmente ancora da eseguire per Euro 2.752.000,00, Euro 5.847.000,00 per maggiori oneri e costi – Euro 4.300.000,00 circa come recupero del ribasso d'asta offerto in sede di gara ed Euro 275.297,00 quale mancato utile (10% dei lavori a svolgersi): la principale voce reclamata risiede essenzialmente nei danni per i ritardi e la dilatazione dei tempi di esecuzione, derivanti anche dalla incertezza delle singole fasi lavorative e dalla consegna frazionata e frammentaria dei singoli lotti in cui era stata scomposta la lavorazione.

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

A ciò si unisce una generale doglianza per i ritardi sia nella tempestiva adozione degli atti necessari alla ultimazione dei lavori, anche successivamente al termine contrattualmente stabilito, che nei pagamenti.

Una analoga contestazione investe anche la approvazione della cd. perizia di variante, che prevedeva la esecuzione di lavori per Euro 2.300.000 circa di cui non risulta eseguita nemmeno la consegna.

La ampiezza della domanda risarcitoria, attinente al cd. *andamento anomalo* dell'appalto ed a tutti i ritardi ed i maggiori oneri dallo stesso derivanti, la complessità della materia trattata e la gravità dei rispettivi, contrapposti, inadempimenti comporteranno, in sede giudiziaria, il probabile affidamento ad una CTU per la determinazione e valutazione di quanto eventualmente dovuto. La fase iniziale della controversia non consente, quindi, allo stato, una agevole predeterminazione dell'importo che potrebbe essere accordato all'Impresa, in caso esito favorevole del giudizio. A ciò deve aggiungersi la ferma contestazione della stazione appaltante che oltre a respingere tutte le pretese (evocando anche in via preliminare il parziale difetto di legittimazione attiva della Coelna essendo la stessa originariamente costituita in ATI) ha eccepito l'intervenuta risoluzione del contratto e la mancata formalizzazione delle riserve per i ritardi ed i maggiori oneri e costi. Ha inoltre richiesto l'escussione della cauzione, costituita sotto forma di polizza fidejussoria per Euro 1.819.908,71 dalla Italiana Ass.ni SpA.

Dagli atti trasmessi relativi anche alla vertenza giudiziaria non vi è cenno circa lavori effettuati in esecuzione della perizia di variante, indicati nella relazione di fattibilità in Euro 1.273.000, mentre il 50% delle riserve iscritte al valore contabile di Euro 3.422.622,60 vengono elevate ad Euro 4.000.000.

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Pertanto tenuto conto di quanto esaminato e verificato ed in assenza di elementi certi ed univoci si ritiene che in ossequio a canoni di elementare prudenza unito alla naturale alea del giudizio a fronte di un importo di Euro 2.752 per lavori ancora da eseguirsi il credito oggetto di presumibile realizzo possa essere globalmente quantificato in **Euro 2.500.000,00** importo peraltro suscettibile di aumento o diminuzione a seconda di quanto accertato in giudizio e della soluzione in diritto che il Tribunale adotterà in sede di decisione.

Si precisa che l'importo stimato in proposta è pari ad Euro 4 mln., oltre Euro 1.273 mln per "*perizia variante lavori eseguiti*" .

5.b.2) CREDITI VERSO CLIENTI

Policlinico Umberto I Roma

La società ha esposto un credito pari a complessivi Euro 2.117.111,98 già oggetto di accordo con la regione Lazio che provvederebbe al pagamento delle fatture già emesse a 180 gg., anticipando l'importo dovuto dal Policlinico secondo il *planning* esposto nella relazione del professionista e successiva integrazione del 22.05.12; in effetti l'accordo prevede una certificazione di liquidità da parte della Azienda sanitaria ed una immissione delle fatture così verificate in un portale predisposto con pagamento a 180 gg. dall'immissione, senza interessi

Il piano, secondo quanto riferito, risulta sottoscritto per il periodo 15.12.10 / 15.12.12 (poi andrebbe rinnovato) – qualsiasi modifica di tale meccanismo comporta il fermo dei pagamenti ; in caso di ritardo degli stessi sarebbe possibile richiedere il ricalcolo e il pagamento degli interessi maturati a carico del Policlinico.

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Di questi crediti era previsto, secondo quanto riferito dal Coelna, l'incasso al 30.9 dell'importo di Euro 152.203,44 (fatt. 99 del 29.9.10) ed al 31.12 di Euro 421.051,83 (fatt. 151, 152, 153 del 31.12.10) e così via di seguito.

Su detti importi è stata eseguita una verifica sia da parte dei Commissari che da parte del Policlinico che aveva apposto un fermo amministrativo ai pagamenti in ragione di tali emergenze:

- i) nel 2011 risulta essere stato notificato un pignoramento presso terzi per Euro 27.000 innanzi al tribunale di Roma; pertanto è stata disposto il blocco della fattura 153 del 31.12.10 (di E. 140.350,61) non potendo l'amm.ne procedere ad un fermo parziale; non si conoscono gli esiti per cui è stato già richiesto il pagamento del saldo;
- ii) l'Azienda ha esposto il credito di Euro 152.203,44 reveneniente dalla fatt. 99 del 29.9.10 con scadenza (d'incasso) 30.9.12, come risulta dall'attestazione; il piano di pagamento sottoscritto ha decorrenza dal 15.12.10 per cui proprio la prima fattura esposta in pagamento non può essere soddisfatta, almeno nei termini descritti;
- iii) l'azienda già incassato la somma di Euro 280.701,22 per le fatture 11 e 12 del 16.2.10 a seguito di cessione/ domiciliazione presso MPS che reclama dal Policlinico il rimborso di detto importo.
- iv) Il Policlinico non sembra aver riconosciuto detta cessione (in quanto irregolarmente eseguita) per cui non soddisferebbe la Banca ma ha comunque sospeso la liquidazione delle fatture 151 e 152 del 31.12.10 per l'importo corrispondente a quanto richiesto dal MPS

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

- v) a seguito della debitoria emersa vs. INAIL per Euro 28.000 il DURC al 30.7.12 risulta irregolare
- vi) su severo invito dei Commissari all'Azienda Policlinico – e su conforme provvedimento del G.d. reso il 19.9.12 – il RUP ha rimosso il fermo amministrativo soprassedendo, momentaneamente ed allo stato alla rivalsa.

Secondo quanto verbalmente riferito proseguirebbe nei pagamenti “oggetto di accordo” per l'importo complessivo di Euro 1.964.908,54 salvo eventuale detrazione dell'importo di Euro 28.000

Restano da verificare la decorrenza di tali pagamenti (la Regione Lazio sta attualmente pagando con un mese di ritardo rispetto a quanto “concordato” e quindi ove il Policlinico non riconoscesse come valida l'anticipazione incassata da MPS si potrebbe incassare l'importo corrispondente al credito vantato con eventuale detrazione di quanto trattenuto pari ad Euro 1.936.908,54

NOTA: Naturalmente se il Policlinico non portasse in detrazione, secondo quanto esposto e come anticipato dal RUP, la somma anticipata da MPS per le fatture di cui al p. iii) e iv) la Banca resterebbe creditrice dell'ulteriore importo di Euro 280.701,22.

In tale complessa situazione, dopo innumerevoli contatti con le varie strutture interessate e dopo aver avuto notizia di una improvvida comunicazione del 5.7.12 con cui la Coelna srl in liquidazione richiedeva il pagamento dell'intero importo al Policlinico reclamando la decadenza del piano e la maggiorazione per gli interessi maturati, a fronte della nota in riscontro del Policlinico del 7.8.12, inviata il 24.8.12, è apparso opportuno cercare di assicurare l'incasso del credito oggetto della proposta concordataria, nell'importo corrispondente a quanto certificato dal Policlinico dando continuità all'accordo intercorso con la regione Lazio (che in sostanza anticipa il pagamento per conto dell'Azienda)

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

canalizzando il pagamento sul c/c intestato alla procedura acceso presso Banco di Napoli filiale 07539 (Pal. Giustizia).

Non sembra essere stato riconosciuto dall'Azienda Ospedaliera alcun ulteriore credito anche per lavori in variante, riserve e maggiori oneri.

In relazione credito realizzabile *Euro 2.117.111,99* - credito contabile Euro 320.654,95
maggiori oneri e riserve - Valore stimato 80.000

Credito oggetto di presumibile realizzo a breve Euro 1.936.908,54

Credito oggetto di realizzo in 24 mesi Euro 152.203,44

Totale realizzabile Euro 2.089.111,98

5.b.3) CREDITI TRIBUTARI

le poste indicate dalla società ricorrente includono anche il credito verso Erario per IVA per totali euro 46.331,04, rilevata nel corso del 2011 e 2012 per fatture ricevute. Così come previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 i soggetti passivi di imposta sono tenuti a liquidare e versare l'iva periodica; pertanto il contribuente periodicamente deve liquidare l'imposta con correlativa chiusura dei conti IVA C/ACQUISTI e IVA C/VENDITE ed imputazione del saldo al conto ERARIO C/IVA. In realtà la società COELNA spa fin dalla costituzione non ha mai provveduto al pagamento di IVA ma ciò non toglie l'obbligatorietà della liquidazione e della definizione del saldo a versarsi. Appare pertanto più corretto non inserire tra i crediti la posta, ma inserire tra i debiti il saldo IVA aggiornato al netto dell'IVA a credito, così come sancisce la norma tributaria.

Ne rimane che tra i crediti possono al più inserirsi i crediti per ritenute per Euro 622,98.

5.b.4) CREDITI VERSO ALTRI

Tra i crediti risulta: crediti verso Inail per euro 17.745,95; tale importo rappresenta la rata per l'anno 2012 riportata in contabilità come per oneri Inail anno 2012. In realtà avendo la società maturato oneri INAIL, vi è stata utilizzazione del credito, almeno con riferimento alle retribuzioni rilevate. La differenza va imputata in riduzione del Debito Inail. Va pertanto espunta dalle attività l'importo indicato.

Del Pari va espunto il credito di euro 11.724,77 nei confronti di fornitori, poiché la voce va indicata in diretta decurtazione dei debiti verso fornitori, al fine di non inficiare i rapporti tra creditori chirografari e privilegiati.

In merito alle note spese dei dipendenti riportati in contabilità per euro 57.16,80 ed azzerate dall'attestatore ci si riporta ad una missiva ricevuta dal dipendente Ing. Casaltoli, il quale riferisce che la somma afferisce a premi di produzione non riportati in busta paga e non a note spese non giustificate, per cui la posta, nel caso di conferma, va giustamente azzerata, ma con addebito di oneri previdenziali ed erariali a carico della società, da definire all'esito.

Del pari il credito INPS di euro 6.412,75 va correttamente imputato in diretta compensazione del debito INPS, attesa la irregolarità dell'ultimo DURC. Nullo il residuo.

5.b.5) ATTIVITA' FINANZIARIE : si confermano i valori dichiarati;

5.b.6) DISPONIBILITA' LIQUIDE: il saldo dichiarato in sede di proposta di concordato è pari ad euro 378.449,73, con riferimento alla data del 10.05.2012.

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

E' da precisare che alla data odierna il saldo si è ridotto a circa Euro 15.000,00 complessivi già al netto del versamento in favore della procedura dell'acconto delle spese di procedura di Euro 75.000,00.

Si rileva in particolare che in data 22 maggio 2012 sono stati effettuati i seguenti prelievi con bonifico:

euro 16.086,00 in favore del Dr. Felace per competenze professionali;

euro 48.630,40 in favore dello studio Gelormini per competenze professionali;

euro 26.460,00 in favore dell'Avv. Parrella per competenze professionali;

Oltre al pagamento di salari e stipendi, per dipendenti, tra cui dirigenti, rimasti in carico alla società nonostante lo scioglimento per liquidazione avvenuto in data 21.05.2012 e il fitto dell'intera azienda stipulato in data 21.05.2012 (allegato 8 – Libro Unico).

Ne deriva che allo stato la società non ha liquidità sufficiente per la continuazione dell'attività, ed in assenza di incassi di canoni per fitto di azienda, per i motivi già esposti.

5.b.7) CORRISPETTIVO CESSIONE AZIENDA

In merito all'oggetto della cessione di azienda ci si riporta a quanto sopra già esposto al punto 4). In particolare si rileva che la società COELNA SPA ha stipulato in data 21 maggio 2012, contratto di affitto di azienda, con la società ALFONSO PETRILLO SPA. La società affittuaria, ai sensi dell'art. 1331 c.c., ha prestato il proprio consenso ad acquistare l'azienda, dietro pagamento di un prezzo complessivo di Euro 120.000,00, con decurtazione di tutti i canoni già corrisposti.

In merito alla valutazione del prezzo di cessione di azienda si precisa che i commissari hanno richiesto l'intervento di un tecnico per la valutazione delle attività materiali ed immateriali da cui si sono evinti i seguenti valori:

ATTREZZATURE e RIMANENZE: Euro 35.000

CERTIFICAZIONI SOA: Euro 50.000

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Atteso che il periodo contingente è particolarmente complicato per le aziende di costruzioni e impiantistica soprattutto nel comparto pubblico, si può considerare congruo il prezzo offerto di euro 120.000,00.

E' invece vincolante il termine quinquennale di cui al contratto di fitto di azienda (tra l'altro non ancora remunerativo per difetto di voltura delle certificazioni SOA), rendendo in realtà molto difficile la cessione a terzi dell'azienda (se non inverosimile). Si evidenzia, inoltre, che la valutazione delle certificazioni è piuttosto sfuggente ed aleatoria poiché, pur costituendo un "valore" per l'Impresa non hanno un valore di mercato tangibile ed effettivo in quanto beni di fatto non cedibili (se non compresi in un "ramo di azienda"); si rinvia, sul punto, a quanto accertato dallo stimatore ing. Peduto.

6) CRITICITA' DEL CONCORDATO – Quadro di sintesi

- Sussiste un debito consolidato generato dalla società Coelna impianti Spa ora Ital Luce Spa;
- Attestazione di veridicità dei dati aziendali certificata da un ex sindaco, incaricato di verificare la fattibilità del piano
- Prelievi eseguiti da Creditori, dipendenti e professionisti con depauperamento della provvista già vincolata al soddisfacimento dei creditori ed al fabbisogno concordatario e riduzione della percentuale di soddisfo.
- Incertezza sulla consistenza effettiva delle ragioni creditorie
- Incertezze sull'ammontare complessivo dei crediti vantati e dei tempi di realizzo: l'unico attivo certo e definito è rappresentato dal credito nei confronti del Policlinico, per il quale vi è documentazione che prova la consistenza ed i tempi di incasso. Le attività invece connesse alle rimanenze per lavori in corso sono suscettibili di elevate variazioni, in aumento o in diminuzione, poiché non liquidate ed allo stato in fase di contenzioso in iniziale. I creditori privilegiati potrebbero non essere soddisfatti nel breve periodo.

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

- Possibile incremento dei debiti indicati: i dati contabili potrebbero subire variazioni per effetto di contestazione da parte dei dipendenti, per il maturare di interessi passivi su conti correnti bancari (non aggiornati in contabilità né dalle relazioni depositate) e delle contestazioni pervenute per i lavori in corso.
- Contrariamente a quanto dichiarato in sede di ricorso la società non possiede, allo stato, liquidità sufficiente per il pagamento dei crediti prededucibili poiché il saldo bancario esistente alla data del 22.05.2012 è stato quasi completamente eroso da prelievi in data coeva e successiva (all.10 – estratti di conto corrente)⁴

7) ANALISI DELLA FATTIBILITÀ IN ASTRATTO DEL PIANO CONCORDATARIO

Alla luce delle suddette osservazioni e degli aggiornamenti ricevuti, l'attivo concordatario risulta pari ad Euro 5.968.964,79

ATTIVO	
Rimanenze	€ 3.715.729,83
Crediti V/Clienti	€ 2.089.111,98
Crediti Tributari	€ 622,98
Crediti v/Altri	zero
Attività finanziarie	€ 28.500,00
Disponibilità Liquide	€ 15.000,00
Corrispettivo cessione di azienda	€ 120.000,00
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE	€ 5.968.964,79

Di cui liquidabile entro 24 mesi:

⁴ Stralcio da ricorso ex art. 160 l.f. **Termini di adempimento del concordato**
La società già dispone di mezzi liquidi idonei al pagamento delle delle spese di concordato e dei crediti prededucibili. (pag. 17)

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

ATTIVO	
Rimanenze	€ 20.000,00
Crediti V/Clienti	€ 1.936.908,54
Crediti Tributari	€ 622,98
Crediti v/Altri	Zero
Attività finanziarie	€ 28.500,00
Disponibilità Liquide	€ 15.000,00
Corrispettivo cessione di azienda	€ 120.000,00
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE	€ 2.121.031,52

A fronte del passivo seguente:

PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE	€ 3.029.449,78
CHIROGRAFO	€ 16.738.462,60

Pertanto con l'attivo realizzabile di Euro 5.968.964,79 potrà soddisfarsi il fabbisogno concordatario nella misura seguente:

- pagamento dei crediti in prededuzione e privilegio nella misura del **100%**
- pagamento dei crediti in chirografo nella misura del **17,50%** a fronte del 40% proposto in sede di ricorso ex art 160 l.f.

E' però da segnalare che con l'attivo liquidabile entro 24 mesi e definibile nei termini finanziari esposti non si riesce a soddisfare integralmente il ceto creditorio in privilegio, residuando pertanto una differenza di pagamento esposto ai tempi ed alle incertezze dei contenziosi per il recupero dei crediti.

8. CONCLUSIONI

Dal raffronto tra l'onere concordatario, così come determinato al precedente paragrafo e l'attivo messo a disposizione del concordato, come da esame esposto è possibile giungere alle seguenti conclusioni.

Tribunale di Napoli
Concordato Preventivo n. 7/10 - COELNA S.p.A. -
Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

La proposta articolata in ricorso e l'assetto aziendale valutato dal Collegio sulla scorta dei dati trasmessi e delle informazioni raccolte evidenziano un quadro opaco e non particolarmente rassicurante circa le possibilità di soddisfacimento dei creditori, anche alla luce dei lunghi tempi di incasso dei crediti asserviti al piano.

Sussistono concreti rischi in ordine alla fattibilità del concordato in considerazione dell'elevato grado di incertezza che caratterizza le stime e le valutazioni sottoposte ai Commissari e dello scarto tra le frazioni percentuali di soddisfacimento indicate che non possono essere garantite se non in chiave probabilistica e comunque si attestano in misura inferiore a quanto indicato dalla ricorrente.

I tempi di realizzazione, coniugati alla fase liquidatoria, appaiono incerti ed oltremodo dilatati nel lungo periodo.

Purtuttavia la prospettiva rimane *neutra*, sul piano economico, rispetto all'alternativa della procedura fallimentare.

Le perplessità evidenziate nella odierna relazione vengono rimesse al Tribunale per le dovute valutazioni al fine di consentire la prosecuzione o meno della procedura concordataria.

Con Osservanza,

Napoli, 3 ottobre 2012

I commissari Giudiziali

Prof. Angelo Scala

Avv. Errico Chiusolo

Dr. Gioconda Fortuna